

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI

LE NOVITÀ INTRODOTTE DA GENNAIO 2003 A GENNAIO 2005

La Legge 16.1.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" all'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori), pubblicata sulla GU del 20.1.2003 ha modificato le precedenti regolamentazioni sul divieto di fumo, aggiungendo le disposizioni seguenti.

È stabilito che è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei ristoranti devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

I locali riservati ai fumatori negli esercizi e nei luoghi di lavoro devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli.

L'entrata in vigore è differita di 1 anno dall'entrata in vigore del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria.

La Legge 31.10.2003 n. 306 ha introdotto alcune modifiche nella Legge 16.1.2003, n. 3.

Ricordiamo che gli impianti di termoventilazione e ricambio d'aria possono essere facilmente dimensionati con i programmi della serie **Legge 10 e progettazione termotecnica ed EC521 - Canali d'aria**.

La dichiarazione di conformità di tali impianti ai sensi della legge 46/90 può essere redatta con il programma **EC644 - Dichiarazione di conformità (Legge 46/90)**.

DPCM 23.12.2003 - REGOLAMENTO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE ED IL RICAMBIO DI ARIA, AI SENSI DELLA LEGGE 3/2003 Articolo 51 COMMA 2

Il provvedimento riguarda solamente i pubblici esercizi ed i luoghi di lavoro, quali alberghi, ristoranti, bar, esercizi di pubblico ristoro, uffici, altri luoghi di lavoro, spazi pubblici adibiti ad attività ricreative, circoli privati.

Gli ambienti dove sarà possibile fumare dovranno essere contrassegnati con idonea cartellonistica e separati con barriere fisiche (pareti) dai locali ove è vietato fumare.

Se vi è un solo locale o se non è possibile assicurare la separazione il divieto di fumo sarà assoluto.

Nei locali per non fumatori dovrà essere installato un cartello con la scritta "Vietato fumare" e il riepilogo delle sanzioni per i trasgressori.

L'impianto di ventilazione nei locali ove è permesso fumare dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- portata di aria esterna o da ambienti limitrofi senza fumo di 30 litri/s per persona pari a 108 m³/h per persona;
- indice di affollamento di 0,7 persone per m².

Per esempio: un ambiente di 20 m² richiede una portata di 20x0,7x108 = 1512 m³/h.

La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dell'impianto dovranno essere conformi alle norme UNI, CEI ed alla legge 10/91.

Alla fine dei lavori è richiesta la dichiarazione di conformità alle regole del presente provvedimento secondo le modalità della legge 46/90.

Dovranno sempre essere disponibili per controlli il certificato di installazione ed i certificati di verifica annuali.

Le zone per fumatori dovranno essere segnalate con scritte luminose "Area per fumatori".

In caso di guasto all'impianto di ventilazione dovrà accendersi automaticamente un cartello indicante il divieto di fumo.

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL RECUPERATORE DI CALORE

Nella progettazione degli impianti di rinnovo dell'aria ai sensi del provvedimento citato va posta la dovuta attenzione all'obbligo o meno di installazione del recuperatore di calore.

L'obbligo deriva dal DPR 412/93 "Regolamento di applicazione della Legge 10/1991", articolo 5 comma 13:

"Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la

portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto."

Allegato C

G portata (m ³ /h)	M = numero di ore annue di funzionamento	
	Comuni da 1400 a 2100 GradiGiorno	Comuni oltre 2100 GradiGiorno
2000	4000	2700
5000	2000	1200
10000	1600	1000
30000	1200	800
60000	1000	700

Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione.

I comuni delle zone A, B e C (GG ≤ 1400) sono esclusi dall'obbligo.

I comuni della zona D (GG = 1401-2100) hanno durata funzionamento impianto riscaldamento di circa 24 settimane (1 novembre - 15 aprile); zona E (GG = 2101-3000) durata 26 settimane (15 ottobre - 15 aprile); zona F (GG > 3000) durata convenzionale 29 settimane (200 giorni ai sensi art. 8.1 del DPR 412/93).

Valutiamo il funzionamento dell'impianto per 6 giorni a settimana e calcoliamo HG = numero di ore giornaliere di funzionamento che corrisponde alle ore annue M:

$$HG \text{ (h/giorno)} = M \text{ (h/anno)} / [\text{(Settimane/anno)} \times 6 \text{ (giorni/settimana)}]$$

Dato che è stabilita la densità di persone per m² e la portata d'aria per persona, si ricava:

$$30 \text{ litri/(s.persona)} \times 0,7 \text{ persone/m}^2 = 21 \text{ litri/(s.m}^2) = 75,6 \text{ m}^3\text{/(h.m}^2\text{)}.$$

Calcoliamo SP = superficie in pianta del locale che corrisponde alla portata G:

$$SP \text{ (m}^2\text{)} = G \text{ (m}^3\text{/h)} / 75,6 \text{ m}^3\text{/(h.m}^2\text{)}.$$

Da quanto sopra si può ricavare la seguente tabella che indica il numero di ore al giorno di funzionamento, superate le quali scatta l'obbligo di installare il recuperatore di calore.

SP (m ²) Superficie in pianta netta del locale fumatori	HG (h/giorno)		
	Numero di ore giorno di funzionamento impianto di ricambio aria		
	Zona D (1400-2100 GG) 24 settimane/anno 6 giorni/settimana	Zona E (2101-3000 GG) 26 settimane/anno 6 giorni/settimana	Zona F (> 3000 GG) 29 settimane/anno 6 giorni/settimana
26,5	(27,8)	17,3	15,5
66,1	13,9	7,7	6,9
132,3	11,1	6,4	5,7
396,8	8,3	5,1	4,6
793,7	6,9	4,5	4,0

Da quanto sopra si può ricavare la seguente tabella che indica il numero di ore al giorno di funzionamento, superate le quali scatta l'obbligo di installare il recuperatore di calore.

Per superfici in pianta SP non indicate in tabella si procede mediante interpolazione.

Per settimane/anno o giorni/settimana diversi da quelli indicati utilizzare le formule sopra riportate.

NOTA: il valore tra parentesi (27,8) (h/giorno) non ha ovviamente senso se riferito ad un locale di 26,5 m²; è stato però indicato per essere utilizzato in caso di interpolazione tra locali aventi superficie tra 26,5 e 66,1 m² della zona D.

SANZIONI

Per chi fuma dove è vietato	da 25 a 250 Euro
Per chi fuma dove è vietato (in presenza di donna in gravidanza o bambino con meno di 12 anni)	da 50 a 500 Euro
Per i conduttori dei locali che non curano l'osservanza del divieto e che non espongono i cartelli con il divieto di fumare	da 200 a 2000 Euro
Per i conduttori dei locali dove è permesso fumare per la presenza di impianto di ventilazione, nel caso in cui l'impianto non sia funzionante o non sia condotto in maniera idonea o non sia perfettamente efficiente	da 300 a 3000 Euro

Le note che seguono riepilogano la normativa sull'argomento e forniscono i criteri e le informazioni che possono interessare i tecnici progettisti di impianti.

QUADRO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il quadro completo della normativa di riferimento è il seguente. Gli estratti delle normative sono riportati alla fine del documento.

(1) Legge 11.11.1975, n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

(2) DM 18.5.1976

Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

(3) Norma UNI 10339 (edizione Giugno 1995)

Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti.

(4) DPCM 14.12.1995

Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici.

(5) Circolare del Ministero della Sanità 28.3.2001, n. 4

Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.

(6) Legge 28.12.2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

(7) Legge 16.1.2003, n. 3

Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione.

(8) Accordo 24 luglio 2003

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'articolo 51, comma 2 della Legge 16.1.2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5.6.2003, n. 131.

(9) Legge 31.10.2003, n. 306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

(10) DPCM 23.12.2003

Attuazione dell'articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

(11) DL 9.11.2004

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

(12) Conferenza STATO-REGIONI del 16.12.2004

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16.01.2003, n. 3.

(13) Circolare 17.12.2004

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

COMMENTO ALLE NORMATIVE

- (1) La **Legge 11.11.1975, n. 584** è il riferimento principale ed originario.
- (2) Il **DM 18.5.1976** fornisce le disposizioni per ottenere l'esenzione dal divieto di fumare mediante l'installazione di impianti di condizionamento o ventilazione.
- (3) La **UNI 10339** è la norma tecnica aggiornata per la corretta progettazione di impianti di condizionamento e ventilazione.
- (4) Il **DPCM 14.12.1995** è riferita ai locali della pubblica amministrazione e dà la definizione di locale aperto al pubblico.
- (5) La **Circolare del Ministero della Sanità 28.3.2001** fornisce utili indicazioni per chiarire dubbi interpretativi e applicativi su tali leggi.
- (6) La **Legge 28.12.2001, n. 448** ha solo aumentato le sanzioni previste in origine.
- (7) La **Legge 16.1.2003, n. 3 articolo 51** impone il divieto di fumo nei locali chiusi, a meno delle eccezioni ivi previste. Rimanda ad un regolamento di esecuzione la specifica delle caratteristiche degli impianti di ventilazione per il permesso fumare nei pubblici esercizi e nei luoghi di lavoro.
- (8) L'accordo favorisce l'armonizzazione delle rispettive legislazioni e il conseguimento di obiettivi comuni in tema di tutela della salute.
- (9) La legge introduce alcune modifiche nell'articolo 51 della Legge 16.1.2003, n.3, come riportato più avanti.

- (10) Il regolamento indica le caratteristiche degli impianti di ventilazione per il permesso fumare nei pubblici esercizi e nei luoghi di lavoro.
- (11) Il DL 9.11.2004, all'articolo 19 "Tutela della salute dei non fumatori", proroga fino al 10 gennaio 2005 il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della Legge 16.1.2003, n. 3.
- (12) Nella conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.12.2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della Legge 16.1.2003, n. 3, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi verbali.
- (13) La Circolare 17.12.2004 fornisce alcuni chiarimenti e alcune utili indicazioni che riguardano le prescrizioni introdotte dall'entrata in vigore dell'art. 51 della legge n. 3 del 16.1.2003 a tutela della salute dei non fumatori, tra cui le caratteristiche dei locali riservati ai fumatori.

LOCALI DOVE È VIETATO O È PERMESSO FUMARE

Trascurando i mezzi di trasporto pubblici e le relative stazioni, è vietato fumare in qualunque caso, nei seguenti luoghi (vedere estensioni nella Circolare 28.3.2001):

- corsie degli ospedali;
- aule delle scuole di ogni ordine e grado (comprese università).

È vietato fumare, a meno che venga installato un impianto di condizionamento o ventilazione conforme ai requisiti del DM 18.5.1976, nei seguenti luoghi:

- locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si somministra un servizio della Pubblica amministrazione o per suo conto; vedere le precisazioni della Circolare 28.3.2001);
- sale chiuse di cinema o teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale riunione di accademie;
- musei, biblioteche; sale lettura aperte al pubblico; pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16.1.2003 n. 3, cioè ENTRO un anno dall'entrata in vigore del regolamento che definisce le caratteristiche tecniche degli impianti di ventilazione e ricambio d'aria è ancora ammesso fumare, per esempio: nei bar, ristoranti, uffici di aziende non pubbliche, uffici pubblici senza accesso di pubblico.

Ai sensi del DLgs 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alcune aziende hanno posto il divieto di fumare in ambiente di lavoro in particolari situazioni.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16.1.2003 n. 3, cioè dopo un anno dall'entrata in vigore del regolamento che definisce le caratteristiche tecniche degli impianti di ventilazione e ricambio d'aria sarà vietato fumare in tutti i locali chiusi non privati, con esclusione dei locali riservati ai fumatori e contrassegnati come tali. Nel caso di esercizi pubblici (bar, ristoranti, negozi, ecc.) è permesso fumare solo in locali dotati di impianto di ventilazione e ricambio d'aria conforme al provvedimento DPCM 23.12.2003.

Consultare la TABELLA RIEPILOGATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI riportata all'ultima pagina.

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I LUOGHI DI RIUNIONE O PUBBLICO SPETTACOLO (elencati dalla Legge 584/1975 articolo 3 comma b):

I requisiti che devono possedere gli impianti di condizionamento per i luoghi di riunione o pubblico spettacolo al fine di ottenere l'esenzione dal divieto di fumare sono i seguenti:

	DM 18.5.1976 Condizionamento	UNI 10339 Climatizzazione Invernale ed Estiva
Portata di aria esterna per persona	≥ 20 m ³ /h	≥ 36 m ³ /h
Temperatura invernale	18 - 20 °C	≤ 20 °C
Umidità invernale	40 - 60 %	35 - 45 %
Temperatura estiva	≥ T esterna - 7 °C	≥ 26 °C
Umidità estiva	40 - 60 %	50 - 60 %
Velocità dell'aria	≤ 0,15 m/s (< 0,7)	0,05 - 0,15 m/s
Filtrazione	non precisata	Prospetto VI - Classe da 3 a 6

I requisiti che devono possedere gli impianti di ventilazione per i luoghi di riunione o pubblico spettacolo al fine di ottenere l'esenzione dal divieto di fumare sono i seguenti:

	DM 18.5.1976 Ventilazione	UNI 10339 Termoventilazione Invernale

Portata di aria esterna per persona	≥ 32 m ³ /h	≥ 36 m ³ /h
Temperatura invernale	≥ 20 °C	≤ 20 °C
Umidità invernale	≥ 30 %	35 - 45 %
Temperatura estiva	-	-
Umidità estiva	-	-
Velocità dell'aria	-	0,05 - 0,15 m/s
Filtrazione	non precisata	Prospetto VI - Classe da 3 a 6

Le norme forniscono anche indicazioni sulla regolazione e controllo delle condizioni ambientali. Da un punto di vista tecnico si ritiene che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 584/75, in caso di differenza, i criteri UNI 10339 abbiano prevalenza rispetto a quelli del DM 18.5.1976.

Segnaletica nei locali dotati di impianto di condizionamento

Nell'ingresso del locale deve essere esposto un cartello con la scritta "IN QUESTO LOCALE E' PERMESSO FUMARE IN QUANTO E' INSTALLATO UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CONFORME AL DM 18.5.1976".

All'interno del locale devono essere applicati CARTELLI LUMINOSI di VIETATO FUMARE che si accendono automaticamente quando l'impianto di condizionamento non è in funzione o quando non sono rispettati i limiti di temperatura ed umidità.

NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE - Aggiornata al 31.12.2004

(1) LEGGE 11 NOVEMBRE 1975, N. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. (GU 5.12.1975)

Art. 1

È vietato fumare:

- a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofiltranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
- b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 2

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettera a) e b), nonché, i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art. 3

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

Art. 4

Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

- a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
- b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, e sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare previsto dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 6

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.

Art. 7

1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

Art. 9

I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del Codice di procedura civile. Gli atti di procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati. È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) D.M. 18 MAGGIO 1976

Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. (G.U. 20.6.1976)

1. Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione di cui debbono essere dotati i locali indicati all'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, ai fini dell'esenzione dalla osservanza del divieto di fumare, debbono avere i requisiti di cui ai successivi articoli.
2. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a metri cubi 20 per persona e per ora.
Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori ammesso nel locale ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di metri 2,00, non deve superare metri al secondo 0,15. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità maggiori fino a 0,70 metri al secondo purché, l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone.
La temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti:
a) nei periodi nei quali non è necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C; l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 60 per cento;
b) nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura dell'aria tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7°C, mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 50 per cento.
3. Gli impianti di ventilazione debbono assicurare l'immissione di sola aria esterna con lo stesso limite di velocità fissato per gli impianti di condizionamento ed una portata non inferiore a metri cubi 32 per persona e per ora.
All'interno dei locali la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20°C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30 per cento.
Non è permesso riscaldare l'aria immessa senza la necessaria umidificazione, né è permesso raffreddarla senza la necessaria deumidificazione.
4. Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione debbono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai limiti fissati nel presente decreto.
Tali dispositivi debbono essere installati in almeno due punti del locale fissati dalla commissione di vigilanza tecnica di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nella prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore, a richiesta del gestore, i punti del locale nei quali debbono essere installati i dispositivi di cui al primo comma possono essere fissati dall'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esenzione di cui all'art. 1.

Resta fermo in tal caso l'obbligo del gestore alla loro risistemazione qualora i punti così fissati vengano giudicati non idonei dalla commissione di vigilanza tecnica nel corso del periodico sopralluogo di controllo.

5. Nei locali di cui all'art. 1 debbono essere applicati cartelli luminosi recanti la scritta VIETATO FUMARE la cui accensione avvenga automaticamente in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione ovvero quando non siano rispettati i limiti di temperatura e umidità relativa fissati nel presente decreto.
Tali cartelli devono essere in numero non inferiore a tre e vanno disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso.
6. Nell'ingresso dei locali di cui all'art. 1 debbono essere esposti in modo ben visibile cartelli recanti l'indicazione dell'esistenza dell'impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione installato.

(3) NORMA UNI 10339

Impianti aereali a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti (Giugno 1995)

La norma, composta da 32 pagine, fornisce la definizione dei requisiti minimi degli impianti di climatizzazione ed i ventilazione destinati al benessere delle persone negli edifici chiusi.

La norma fornisce i requisiti degli impianti relativi a:

- portata di aria esterna e di estrazione;
- condizioni termiche ed igrometriche invernali ed estive;
- classe ed efficienza dei filtri;
- velocità dell'aria nel volume occupato dalle persone;
- condizioni climatiche esterne da considerare per il dimensionamento.

Nel Prospetto III è indicata la Portata di aria esterna in edifici adibiti ad uso civile.

Per quanto riguarda gli spazi dedicati ai fumatori:

Sale di riunione con fumatori ; $Q_{op} = 10 \text{ L/s per persona} = 36 \text{ m}^3/\text{h persona}$

Tale valore viene corretto negli ambienti molto vasti (Volume/Numero persone > 15) fino ad un minimo di 5,5 L/s per persona per Volume/Numero persone > 45, secondo le indicazioni del punto 9.1.1.1.

Per le condizioni termiche ed igrometriche sono indicati i seguenti valori:

Condizioni invernali:

Temperatura di progetto : $\leq 20^\circ\text{C}$ (con le tolleranze previste dalla Legge 10/1991); Umidità relativa di progetto : compresa tra 35 e 45 %.

Condizioni estive:

Temperatura di progetto : $\geq 26^\circ\text{C}$; Umidità relativa di progetto : compresa tra 50 e 60 %.

(4) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 DICEMBRE 1995

Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici (G.U. 15.1.1996)

1. La presente direttiva, emessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado dalle istituzioni educative; dalle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi e associazioni; dagli enti pubblici e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, il regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

3. In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretati:

- a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti, in entrambi i casi, di locali che in ragione di tali funzioni sono offerti al pubblico;
- b) per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
- c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra

precisato (es.: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;

d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

4. Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;

b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ognuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzare e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della scrittura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiederà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) a cura dei PREFETTI saranno rilevati i dati in merito all'osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al ministro della Sanità che ne riferisce in Parlamento.

(5) MINISTERO DELLA SANITÀ - CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4

Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo. (G.U. 11.4.2001)

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita «nuova epidemia» (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).

Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.

L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.

In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.

NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25.

«Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia».

«... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. È vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000.»

Legge 11 novembre 1975, n. 584.

«Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico».

La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica. Consapevole dei danni che alla salute può arrecare il fumo c.d. passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

- corsie d'ospedale;
- aule delle scuole di ogni ordine e grado;
- autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
- metropolitane;
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofiltranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
- compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;
- locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
- sale chiuse di cinema e teatro;
- sale chiuse da ballo;

- sale-corse;
- sale riunioni di accademie;
- musei; biblioteche;
- sale di lettura aperte al pubblico;
- pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.

«Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici».

La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975.

Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche. Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.

La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

1. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di «locali aperti al pubblico» nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).

La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.

Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.

Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:

- ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...);
- scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...);
- uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;
- uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
- distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico); uffici I.V.A., uffici del registro;
- uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari; uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
- banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

Competenze dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di fumo.

... omissis ...

(6) LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
(G.U. 29.12.2001)

Art. 52 Interventi vari

...

Comma 20.

L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

...

(7) LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (G.U. 20.1.2003)

Testo coordinato con la legge 31.10.2003

Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 51.

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome**, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

(8) ACCORDO 24 luglio 2003

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16.1.2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5.6.2003, n. 131. (G.U. 1.10.2003)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 51 della legge 16.1.2003, n. 3, che, al comma 1, dispone, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche tecniche sono da definire;

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8, dispone che le disposizioni attuative dello stesso non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, recante: «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;

Visto inoltre l'obiettivo 2.9 del suddetto Piano relativo alla «Promozione di stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute», il quale, in particolare, prevede alla lettera c), che, accanto agli interventi legislativi, siano attivate campagne di educazione ed informazione tese a tutelare la salute dal fumo passivo e attivo;

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione che, tra le materie di legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute»;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favore l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, appare necessario individuare le modalità per il raggiungimento di obiettivi comuni nella tutela della salute dei non fumatori;

SANCISCE

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Considerato che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;

Che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora troppo elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco sono ancora deludenti;

Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito delle reciproche competenze a livello centrale e territoriale, determinare e sviluppare un approccio globale alle problematiche connesse al consumo di tabacco, comprendente:

- interventi informativi ed educativi di promozione della salute e di stili di vita sani;
- offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione;
- Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
- norme restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione della pubblicità e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;

Considerato che la predisposizione di locali per fumatori non è considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge;

Preso atto che la normativa di recente approvata, che estende il divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica; anche in considerazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione al fumo passivo;

Preso atto che il Ministero della salute e le regioni curano l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute più opportune e concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale;

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue:

- 1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare, da idonee barriere fisiche.**
- 2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata portata d'aria di ricambio supplementare.**
- 3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso d'aria sia costantemente orientata verso i suddetti locali.**
- 4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti come previsto al punto 1.**
- 5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non è consentito fumare nei locali destinati ai fumatori.**
- 6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli, adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti all'impianto di ventilazione.**
- 7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati idonei cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.**

(9) LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU 15.11.2003)

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,"
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento".

(10) DPCM 23.12.2003

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori» (GU 29.12.2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1.

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

Art. 2.

1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Letta

Il Ministro della salute - Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze - Tremonti

Allegato 1

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
 - a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
 - b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
 - c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
 - d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a **30 litri/secondo** per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo **0,7 persone/m²**. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).
I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato

funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(11) DL 9.11.2004, n. 266

"Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"

Art. 19 - Tutela della salute dei non fumatori

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

(12) CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 16.12.2004

Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16.01.2003, n. 3.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

Visto il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;

Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004;

Considerato che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra Amministrazioni centrali interessate e Regioni e Province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;

Considerato che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle Regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della giustizia;

Vista la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre Amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;

Vista la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura è stata inoltrata alle Regioni e alle Province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra i Ministri della salute, dell'interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

PREMESSA

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.

La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare

anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità -OMS nel maggio 2003 - si inserisce in questa visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.

OBIETTIVI

Lo Stato e le Regioni e le Province autonome, pertanto, concordano che:

- a) è indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo - è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;
- b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

- 2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.
 - 2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003, in attuazione dell'articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.
 - 2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.
 - 2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.
 - 2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:
 - a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
 - c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
 - d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

- 5.** Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.
- 6.** Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- 7.** L'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.
- 8.** Trascorso il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione - o il responsabile dell'organo dal quale questi dipende - presenta rapporto all'autorità competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981.
- 9.** Ai sensi dell' articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
- 10.** Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:
 - in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
 - direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).
- 11.** Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organo non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.
- 12.** Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori.
- 13.** Il rapporto è presentato all'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
- 14.** Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni - è inviato al Presidente della Regione o ad altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.
- 15.** Lo Stato e le Regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.
- 16.** Lo Stato e le Regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive.
18. Il presente accordo si applica nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

(13) CIRCOLARE 17 dicembre 2004

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
 - a legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
 - b direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
 - c art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
 - d art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
 - e accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
 - f decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
 - g art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco e' la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perchè la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere

consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.

Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.

L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».

TABELLA RIEPILOGATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI

Aprile 2003

Locali CHIUSI		Riferimento		FUMARE	Note
Ad uso privato	Non aperti ad utenti o al pubblico	L 3/2003 a.51 c. 1a		Ammesso , senza restrizioni	
	Aperti ad utenti o al pubblico	L 3/2003 a.51 c. 1b	Riservati a fumatori	Vietato oppure Ammesso , con impianto di ventilazione (Legge 3/2003 a.51 c.2)	(1)
		L 3/2003 a.51 c. 1a	Non riservati a fumatori	Vietato	
Ad uso non privato, comprendono anche: luoghi di lavoro ed esercizi pubblici, esercizi di ristorazione.	Riservati a fumatori	L 3/2003 a.51 c. 1b; c. 2; c. 3	Luoghi di lavoro ed esercizi pubblici	Vietato oppure Ammesso , con impianto di ventilazione (Legge 3/2003 a.51 c.2)	(1) (2)
		L 3/2003 a.51 c.1b; c. 2	Luoghi diversi da luoghi di lavoro ed esercizi pubblici	Ammesso	
	Non riservati a fumatori	L 3/2003 a.51 c. 1b		Vietato	
Corsie degli ospedali		L 584/1975 a.1 c.a		Vietato	
Aule delle scuole di ogni ordine e grado (comprese università).		L 584/1975 a.1 c.a		Vietato	
Locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si somministra un servizio della Pubblica amministrazione o per suo conto).		L 584/1975 a.1 c.a		Vietato	
Locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema o teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale riunione di accademie.		L 584/1975 a.1 c.b		Vietato oppure; Ammesso , con impianto di ventilazione (Legge 587/1975 a.3 e DM 18.5.1976)	(3)
Musei, biblioteche; sale lettura aperte al pubblico; pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.		L 584/1975 a.1 c.b		Vietato oppure Ammesso , con impianto di ventilazione (Legge 587/1975 a.3 e DM 18.5.1976)	(3)
Metropolitane; sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofiltranviarie, portuali-marittime e aeroportuali.		L 584/1975 a.1 c.a		Vietato	

Note:

L 3/2003 a.51 = Legge 16.1.2003 n.3 art. 51; c. = comma

L 584/75 = Legge 11.11.1975 n. 584; a. = articolo; c. = comma

In tutti i locali dove è vietato fumare devono essere esposti cartelli con "Vietato Fumare".

(1) Il permesso di fumare è subordinato alla dotazione di impianto di ventilazione e ricambio d'aria conforme a regolamento da emanare ai sensi della legge 3/2003 art. 51 comma 2.

(2) Nei locali di ristorazione i locali per non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

(3) Il permesso di fumare è subordinato alla dotazione di impianto di condizionamento o ventilazione conforme al DM 18.5.1976.